



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA N. 80/2024 – 27/06/2024

PORTO DI ANCONA

AUTORIZZAZIONE ALLA IMPRESA PORTUALE C.P.S. S.c.a.r.l. ALLA TRASLAZIONE DELLA STESSA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DALLA BANCHINA N. 26 ALLA BANCHINA N. 22 DA SVOLGERSI IN DATA 27/06/2024 E SUCCESSIVA OPERAZIONE INVERSA ALL'ESITO DELLE ATTIVITÀ IIN DATA 29/06/2024, NOCHE' NULLA OSTA ALL'UTILIZZO SIMULTANEO DA PARTE DELL'IMPRESA PORTUALE I.CO.P. S.R.L. E DELL'IMPRESA PORTUALE C.P.S. SCRL DELLA GRU SEMOVENTE GOTTWALD GHMK 6407- MATRICOLA 361349 E DELLA GRU LIEBHERR LHM420S- MATRICOLA 141766, PER LO SBARCO DI N.2 CASSE.

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che, con il summenzionato Decreto Legislativo è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con competenza estesa oltre al Porto di Ancona e Falconara Marittima anche ai porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;



- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il D.lgs 27 luglio 1999, n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 ed il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in quanto applicabile, in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- VISTO** l'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante la disciplina e la definizione delle operazioni portuali quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;
- VISTO** il D.M. 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTO** il D.M. 6 febbraio 2001 n.132 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023 in data 29/11/2023 come integrata dall'Ordinanza n. 141 del 20/12/2023 che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la successiva Ordinanza Presidenziale portante n. 7/2018 in data 01/02/2018, recante la disciplina in ordine all'utilizzo delle banchine pubbliche del porto di Ancona, nonché per il rilascio alle imprese portuali di apposito nulla osta per svolgere operazioni portuali sulle stesse;
- VISTA** la nota portante prot. 10239 del 24/06/2024, con cui la società I.CO.P. s.r.l., ha comunicato un guasto improvviso della gru di proprietà LIEBHERR LHM420S- matricola 141766;
- VISTA** ancora la nota di cui sopra recante prot. 10239 con la quale la società I.CO.P. s.r.l., in considerazione dell'impossibilità di riparare il guasto sopra indicato entro i tempi necessari per le attività di sbarco di circa 2.500 tonn di carbonato di sodio per il 24/06/2024, la movimentazione di circa 200 container nella giornata di martedì 25/06/2024, nonché per lo sbarco di n.32 casse nella giornata di mercoledì 26/06/2024 in accoppiata con la Gru nella disponibilità della società C.P.S. scarl - come da precedente istanza assunta al prot. 10134 del 20/06/2024, ha richiesto di poter utilizzare, in via eccezionale ed urgente,



la GRU semovente GOTTWALD GHMK 6407- matricola 361349, in dotazione all'impresa portuale C.P.S. Scarl, operante in banchina n. 26 con trasferimento della stessa alla banchina n. 22 a far date dal 24/06/2024 e con previsione di riconduzione la banchina n. 26 entro il 26/06/2024;

VISTA la nota prot E-10238 del 24/06/2024 con la quale la società C.P.S. Scarl ha chiesto pertanto l'autorizzazione allo spostamento della suddetta semovente dalla banchina n.26 alla banchina n.22 nella giornata del 24/06/2024;

VISTA la dichiarazione di manleva trasmessa dalla società CPS Scrl con nota assunta al prot.e-10556 del 26/06/2024;

VISTA la richiesta da parte dell'Impresa C.P.S. Scrl di posticipare lo spostamento della Gru GOTTWALD GHMK 6407- matricola 361349 al giorno 28/06/2024 dalla banchina n. 26 alla banchina n.22 dalle ore 06.00 circa;

VISTA la richiesta di aggiornamenti trasmessa da questa Autorità alle imprese C.P.S. e I.CO.P. circa il guasto della gru LIEBHERR LHM420S- matricola 141766, nonché aggiornamenti circa le operazioni di movimentazione in accoppiata;

VISTA la nota prot E-10587 del 27/06/2024 con la quale l'Impresa I.CO.P. Srl ha comunicato il ripristino della gru semovente LHM confermando le operazioni richieste con la sopraccitata nota prot E-10134 del 20/06/2024;

VISTA la comunicazione di previsione di conclusione delle operazioni in accoppiata e di riconduzione della gru semovente Gottwald alla banchina n. 26 alle ore 07.00 circa del giorno 29/06/2024, trasmesse dalla Impresa CPS Scrl con nota prot E-10588 del 27/06/2024;

VISTA la autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 recante n. 4A/2020 rilasciata a favore della società I.Co.p. s.r.l. la cui validità è prorogata in virtù di quanto previsto nell'Ordinanza n. 127/2023 sopra richiamata;

VISTO il nulla osta n. 1/2023, così come rettificato con il n. 2/2023, rilasciato a favore della società I.Co.p. s.r.l. per utilizzo della banchina n. 22 per le operazioni portuali di imbarco e sbarco nonché movimentazione di tutte le merci;

VISTE le autorizzazioni di impresa ex art. 16 l. 84/94 recanti n. 12°/2020 e n.13C/2020 rilasciate a favore della società CPS Scarl. le cui validità sono prorogate in virtù di quanto previsto nell'Ordinanza n. 127/2023 sopra richiamata;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dalla società ICOP Srl di poter disporre per un arco temporale limitato, in via eccezionale ed urgente, della Gru semovente GOTTWALD GHMK 6407- matricola 361349, in dotazione alla C.P.S., in accoppiata con la gru Semovente LHM, presso la banchina n.22, per una esigenza non altrimenti soddisfabile con la ordinaria dotazione di mezzi, per la movimentazione di n.2 casse di 142 tonn cadauna al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di sbarco e movimentazioni previste;



- VISTO** il verbale di coordinamento trasmesso dall'Impresa I.CO.P. Srl con la sopraccitata nota prot E-10134 del 20/06/2024;
- CONSIDERATO** il contratto di appalto stipulato tra l'Impresa I.CO.P. Srl e l'impresa C.P.S. Scarl registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate al n.105 del 16/01/2020;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- CONSIDERATO** che lo svolgimento delle citate operazioni portuali presso il porto di Ancona, con l'utilizzo della Gru Semovente GOTTWALD GHMK 6407- matricola 361349 in accoppiata con la Gru LIEBHERR LHM420S - matricola 141766 contribuisca a limitare possibili perdite di produttività del porto;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare l'utilizzo del lavoro in accoppiata delle due gru in analisi nonché del correlato spostamento dalla banchina n. 26 alla banchina n. 22 e la operazione inversa all'esito della esecuzione delle operazioni di carico e scarico prescrivendo ogni utile misura atta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle attività di traslazione oltre che nelle operazioni portuali presso la banchina n.22;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

In data 28/06/2024, l'impresa portuale C.P.S. Scarl provvederà al trasferimento della Gru Semovente Semovente GOTTWALD GHMK 6407- matricola 361349, dalla banchina n. 26 alla banchina n. 22 del porto di Ancona.

Nella giornata del 28/06/2024, a decorrere dal perfezionamento del trasferimento della suddetta Gru portuale fino alla data del 29/06/2024 dalla banchina n. 26 alla banchina n. 22 del medesimo mezzo portuale, l'impresa portuale I.CO.P. S.r.l. è legittimata allo svolgimento delle operazioni di sbarco di n.2 casse di tonn. 142 cadauna dalla m/n Birkholm mediante l'utilizzo simultaneo della Gru Semovente GOTTWALD GHMK 6407- matricola 361349 e della LIEBHERR LHM420S - matricola 141766, come da verbale di coordinamento sopraccitato.

In data 29/06/2024, in relazione alla prevista conclusione delle operazioni portuali autorizzate presso la banchina n. 22, la Gru Semovente GOTTWALD GHMK 6407- matricola 361349 verrà ricondotta presso la banchina n. 26.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1



Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati dallo spostamento della Gru Semovente GOTTWALD GHMK 6407- matricola 361349, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Il presente provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale CPS SCRL:

- L'impresa, con riferimento anche alle attività di traslazione della Gru Semovente GOTTWALD GHMK 6407- matricola 361349, dovrà assicurare, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento dovute, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza, nonché ogni conseguente misura prevista nel caso di coinvolgimento nella gestione del ciclo portuale di altre imprese portuali all'uopo deputate, sempre atta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori a vario titolo coinvolti, con redazione preliminare all'inizio delle attività di spostamento di un verbale di coordinamento con le parti coinvolte da trasmettere a questi Uffici all'indirizzo di posta certificata, nonché alla posta security@porto.ancona.it;
- A tal riguardo, per lo spostamento della gru portuale in dotazione all'impresa portuale ed iscritta tra le strumentazioni funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 16 l. 84/94., la società dovrà provvedere formalmente a rendere informativa, in ordine alla necessità del passaggio della gru semovente dalla banchina n. 26 alla n. 22 e viceversa, nei confronti dei concessionari delle aree demaniali marittime incise dal transito, nel rispetto del D.lgs. 81/2001 e nei discendenti documenti di valutazione del rischio, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Grava in capo all'impresa portuale CPS Scarl. l'obbligo di effettuare preventivamente un sopralluogo per sincerarsi della fruibilità in sicurezza del percorso previsto per la traslazione della Gru Semovente GOTTWALD GHMK 6407- matricola 361349
- La gru semovente della Gru Semovente GHMK 6407 durante lo spostamento dovrà essere scortata e monitorata senza soluzione di continuità per l'intero percorso da personale dedicato;
- l'Impresa ICOP SRL, con riferimento alla operazione portuale avvalendosi della Gru Semovente GOTTWALD GHMK 6407, è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dalle norme legislative e regolamentari inerenti l'attività svolta, alla puntuale osservanza delle disposizioni recate dal D.lgs. 272/99 e dal D.lgs. 81/2008 in parte qua applicabile, volte ad assicurare la sicurezza dei lavoratori coinvolti nel ciclo della operazione portuale, adottando ogni riconosciuta misura prevista, nonché i necessari e dovuti coordinamenti imposti dalla citata normativa e dalle disposizioni recate nelle Ordinanze Presidenziali n. 127/2023 e n. 7/2018;
- dovrà essere garantito il transito ordinario sulla viabilità portuale di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza;



- per le operazioni in accoppiata dovrà essere tassativamente rispettato il verbale di coordinamento tra le imprese I.CO.P. Srl e CPS Scrl trasmesso a questa Autorità con nota prot E-10134 del 20/06/2024;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.

Art. 3

La società CPS Scrl impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita in atti.

Si rappresenta, altresì, che la presente autorizzazione verrà immediatamente revocata laddove, nelle more, dovessero pervenire eventuali comunicazioni recanti motivi ostativi sopravvenuti da parte della locale Capitaneria di Porto.

La impresa portuale, prima dell'avvio delle attività di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che procederà alla trasmissione dei dovuti verbali di coordinamento sì come prescritti nel presente provvedimento.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

Ancona, 27/06/2024

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

V° Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)